



PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

**Procedure adottate dalla Banca in caso di variazione
sostanziale o cessazione degli indici di riferimento
art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 – BMR –
Benchmark Regulation art. 118-bis del D.Lgs. n. 385
del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario**

Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – Benchmark Regulation) che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. *benchmark*) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, l'art. 28 del BMR prevede l'obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni che attuerebbero in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento. In conformità a tale disposizione, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 118-bis del Testo Unico Bancario che disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i piani di sostituzione degli indici e nello specifico le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi.

Con il presente Piano di sostituzione degli indici (di seguito il "Piano"), Banca Profilo intende dare adempimento ai requisiti normativi, nella consapevolezza che la valutazione di indici alternativi per tutte le tipologie di prodotti e servizi offerti alla sua clientela rappresenta una necessità per garantire tutela e trasparenza al cliente, nonché assicurare la continuità operativa.

"Piano di Gestione degli Indici di riferimento"

Nella strutturazione del tasso debitore (o parametro di riferimento principale) dei contratti di credito ai consumatori (ai sensi della "*Consumer Credit Directive*" o CCD) e sui contratti di credito immobiliare ai consumatori (ai sensi della "*Mortgage Credit Directive*" o MCD), la Banca utilizza un "indice di riferimento" in base al quale viene determinato l'importo da corrispondere. Rientrano in tale ambito anche i contratti aventi oggetto le aperture di credito in Conto Corrente a consumatori non chirografarie, assistiti da garanzia reale o finanziaria.

Secondo le previsioni del Regolamento UE 2016/1011 (il c.d. "Regolamento Benchmark"), in tal modo la Banca assume il ruolo di "utente" di un indice di riferimento ed è tenuta a individuare, ove possibile ed opportuno, gli indici di riferimento alternativi da utilizzare in caso di cessazione o di sostanziali variazioni di quelli principali che include nei parametri di riferimento, indicando il motivo per cui gli stessi risulterebbero valide alternative. Tutto ciò deve essere anche riflesso contrattualmente.

Alla luce di quanto precede, la Banca ha definito degli indici alternativi in relazione alla natura e alla struttura, nonché alla diffusione sul mercato degli indici di riferimento attualmente utilizzati. Nella scelta si è avvalsa del supporto delle strutture competenti, ovvero: i) della Funzione Tesoreria incaricata dell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo e ii) della Funzione Crediti deputata a verificare la compatibilità e la coerenza dell'indice di riferimento alternativo con le caratteristiche del contratto di credito nonché all'eventuale confronto con i parametri utilizzati per prodotti simili commercializzati da altri operatori.

Le risultanze di tale attività, su proposta del Comitato Crediti, sono state approvate dall'Amministratore Delegato⁽¹⁾ che presiede il Comitato stesso. Tali valori sono riportati nello schema aziendale della successiva sezione [Tabella degli indici di riferimento sostitutivi](#).

L'applicazione dell'indice alternativo avrà luogo:

- i) in caso di notizia di avvenuta o futura cessazione, intendendo come tale il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo, oppure
- ii) in caso di una sostanziale variazione degli indici di riferimento che sono inclusi nei tassi debitori applicabili all'offerta di credito. Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro ma, piuttosto, le modifiche rilevanti ("*material changes*") della metodologia per la determinazione dell'indice.

L'informazione sull'avvenuta o futura cessazione o sulla sostanziale variazione degli indici di riferimento è reperita, direttamente o indirettamente, dalle Funzioni Crediti, Tesoreria e segnalata al Comitato Crediti che le valuta per dare corso all'attività di sostituzione dell'indice a cura delle strutture competenti.

Laddove, però, all'atto della cessazione ovvero della variazione sostanziale dell'indice utilizzato la Banca ravvisasse la possibilità di scegliere degli indici maggiormente in linea con quelli cessati ovvero variati, ovvero tenendo conto degli eventuali provvedimenti nazionali o della UE si procederà ad una ulteriore selezione con aggiornamento dello schema aziendale.

Anche in tal caso, le risultanze dell'attività vengono presentate dalla Funzione Crediti al Comitato Crediti che le propone all'approvazione dell'Amministratore Delegato⁽²⁾ che presiede il Comitato stesso. L'Amministratore Delegato porterà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il rinnovato schema aziendale degli indici di riferimento alternativi nell'ambito della propria informativa periodica.

In ogni caso, gli indici di riferimento alternativi approvati dalla Banca saranno utilizzati sui nuovi rapporti da stipulare; per i contratti in essere che prevedono l'utilizzo di un indice di riferimento sostituito o cessato saranno predisposte le necessarie comunicazioni agli interessati sull'aggiornamento delle condizioni contrattuali entro 30 giorni, in base alle vigenti procedure aziendali di riferimento.

Infine, a seguito delle modifiche apportate alle "Disposizioni di Trasparenza" dalla Banca d'Italia⁽³⁾, nell'informativa precontrattuale sui contratti di credito ai consumatori (immobiliari e non) che prevedono di utilizzare un indice di riferimento (es. Euribor, BCE, ecc.), sono fornite: i) informazioni sull'indice di riferimento utilizzato e sul soggetto che lo amministra e ii) illustrate le implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice nel contratto di credito.

(1) ai sensi dei vigenti "Poteri Delegati";

(2) ai sensi dei vigenti "Poteri Delegati";

(3) aggiornate con il Provvedimento della Banca d'Italia del 19/3/2019;

Tabella degli indici di riferimento sostitutivi

Tipo di affidamento	Indice utilizzato	Amministratore	Indice sostitutivo	Amministratore
Apertura di credito	Euribor 3 mesi, base 365	EMMI (European Money Markets Institute)	€STR (Euro Short-Term Rate)	Banca Centrale Europea
	BCE (Euro)	Banca Centrale Europea	n.a.	
	Libor 3 mesi, base 365 in USD, GBP e CHF	IBA (ICE Benchmark Administration)	Target Federal Funds Rate (USD) SONIA - Sterling Over Night Index Rate (GBP) SARON - Swiss Average Rate Overnight (CHF)	Federal Reserve Bank of England SIX Swiss Exchange
Apertura di credito con garanzia ipotecaria	Euribor 3 mesi, base 365	EMMI (European Money Markets Institute)	€STR (Euro Short-Term Rate)	Banca Centrale Europea
Mutuo ipotecario	Euribor 3 mesi, base 365	EMMI (European Money Markets Institute)	€STR (Euro Short-Term Rate)	EMMI (European Money Markets Institute)
	BCE (Euro)	Banca Centrale Europea	n.a.	
Mutuo Chirografario	Euribor 3 mesi, base 365	EMMI (European Money Markets Institute)	€STR (Euro Short-Term Rate)	Banca Centrale Europea
	BCE (Euro)	Banca Centrale Europea	n.a.	